



COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE

(Provincia di Caserta)

ORDINANZA N. 36

DEL 28 DICEMBRE 2015

IL SINDACO

Considerato che in occasione delle festività natalizie ed in particolar modo la sera di fine anno è uso e consuetudine festeggiare con l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti ed il lancio di razzi, che, spesso, sono messi in commercio abusivamente e senza i previsti controlli di sicurezza e che, quindi, possono e creano infortuni anche di grave entità alle persone (compresi i bambini), che per imprudenza utilizzano tali prodotti;

Dato atto che l'imperizia nell'uso e accensione dei fuochi e/o giochi pirici, da parte di persone poco attente al rispetto delle minime precauzioni costituisce serio pericolo per l'incolumità di chi ne fa uso, per persone terze ed anche per animali e cose;

Considerato che è innegabile l'esistenza di un oggettivo pericolo, anche per i giochi pirotecnici per i quali è ammessa la libera vendita al pubblico, poiché, in ogni caso, si tratta di materiale esplosivo in grado di provocare danni fisici sia a chi li maneggia sia a chi ne venga accidentalmente colpito;

Considerato che in base alla normativa vigente è possibile vietare in via generale ed in assoluto la vendita di fuochi artificiali nonché dei giochi pirici classificati dall'art. 82 del regolamento di esecuzione del TULLPS, di IV^a categoria (artifici e prodotti affini negli effetti esplosivi) e di V^a categoria (giocattoli pirici) per i quali è consentita la vendita al pubblico in negozi autorizzati;

Rilevato, altresì, la necessità, per quanto possibile, di limitare i rumori nell'ambito urbano, a tutela della quiete pubblica e del riposo dei cittadini, non sottovalutando gli aspetti di inquinamento ambientale che sono parimenti importanti (le detonazioni producono un aumento di polveri sottili);

Considerato, quindi, necessario disciplinare l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale;

Visto le norme del T.U. R.D.n. 773 del 18.06.1931, nonché del R.D. n. 635 del 06.05.1940;

Visti: il D. Lgs. n. 58 del 04.04.2010; - il D. M. del Ministero dell'Interno datato 5 agosto 2008 art. 1; - gli artt. 678, 679, 703 del Codice Penale;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 nonché l'art. 7 bis;

Visto le circolari Decreto del Ministero dell'Interno;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

ORDINA

1. è fatto divieto in tutto il territorio comunale, di accensione e/o lancio di razzi e di fuochi artificiali, di spari di mortaretti e petardi etc., ad eccezione dei prodotti declassificati appartenenti, dall'11.09.2011. alla categoria IV o categoria V gruppo C, D e E;
2. il divieto assoluto di vendita di prodotti non omologati CE, fatti esclusione dei prodotti di IV e V categoria, nonché della vendita in forma itinerante o su aree pubbliche dei fuochi artificiali, dei giochi pirotecnici e dei giocattoli pirici, dal 28.12.2015 al 07.01.2016;
3. alla Polizia Municipale e a tutte gli Agenti delle Forze dell'Ordine è demandato di far osservare la presente Ordinanza.

Contestualmente

DISPONE

- che fermo restando l'applicazione di sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi e regolamenti, l'inosservanza della presente Ordinanza Sindacale è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria della somma da €25,00 a €500,00;
- la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale;
- sia trasmessa al Sig. Prefetto di Caserta – al Sig. Questore di Caserta – Al Comando Compagnia ed al Comando Stazione Carabinieri di Casal di Principe – al Comando Guardia di Finanza di Aversa – al P.F.O.-Polizia di Stato di Casapesenna – al Comando Polizia Locale-

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 1034/71 oppure in alternativa al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi della legge 1199/71 –

IL SINDACO

Dott. Renato Natale